



COMUNE DI BELLIZZI  
Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I., Cultura,  
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Determinazione

N. 788 Reg. Generale del 24-09-2019

N. di settore 101 del 24.09.2019

Proposta n. 952 del 24.09.2019

OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» – Determina n. 631 del 11.07.2019 – Rettifiche e integrazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la propria determina n. 631 del 11.07.2019, esecutiva, con la quale :

- si nominava il funzionario amministrativo dott.ssa Bruna Coralluzzo, Cat. D, p.e. D6, in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, già designato con propria nota prot. n. 12192 del 19.06.2019 Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici relativamente ai richiedenti e beneficiari del Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, responsabile del procedimento istruttorio dei controlli sui richiedenti e beneficiari della misura in oggetto;
- si prendeva atto che:
  - il suindicato funzionario dovrà provvedere direttamente alle verifiche di cui sopra, in quanto è abilitato ad accedere alla banca dati anagrafe e alla consultazione ISEE dal giorno 06.02.2019;
  - che tali verifiche potevano essere effettuate SOLO ad avvenuta abilitazione da parte dell'INPS all'accesso alla banca dati Reddito di Cittadinanza, nonché SOLO DOPO la pubblicazione dell'atto di accordo di cui all'art. 5 comma 4 della citata normativa, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli di competenza del Comune, sancito in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nella seduta del 04.07.2019, pubblicazione non ancora avvenuta;
  - che le verifiche dovranno essere pertanto effettuate con le modalità indicate nell'accordo sancito in tale seduta;
- si stabilivano le modalità di effettuazione delle verifiche;

VISTO il verbale della seduta del 4.7.2019 della Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, Repertorio atti n. 560, relativo all'accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza;

VERIFICATO che:

- le risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno devono essere comunicate, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, alla piattaforma digitale per il cui tramite sono rese disponibili all'INPS, ad eccezione dei casi di estensioni dei termini previsti agli artt. 2 e 3 del citato accordo;

- in sede di prima applicazione le suddette verifiche sono effettuate entro novanta giorni dalla data del citato accordo siglato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad eccezione dei medesimi casi di estensioni dei termini previsti agli artt. 2 e 3 del citato accordo;

LETTO l'art. 4 del medesimo accordo che testualmente recita: "1. I Comuni adottano nella propria autonomia entro tre mesi dalla data dell'accordo stesso un Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE per una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei beneficiari del RdC residenti nel territorio di competenza. Nel Piano sono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate a fini ISEE sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato. 2. Ferma restando la trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria nei casi di cui all'art. 7, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risultanze delle verifiche di cui al comma 1 sono messe a disposizione dell'INPS mediante la piattaforma digitale entro 10 giorni lavorativi dell'accertamento dell'eventuale evento da sanzionare. Ai fini del monitoraggio del presente accordo e per il coordinamento dei controlli, sono comunicate alla piattaforma anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni";

RITENUTO procedere con successivo e separato atto all'adozione del Piano di verifiche sostanziali di cui all'art. 4 del succitato accordo;

VISTE:

- la nota PEC prot. 16959 del 09.09.2019, con la quale si chiedeva all'ufficio di Piano, Amministratore del sistema, notizie in merito all'avvenuto accreditamento sulla piattaforma della dipendente comunale indicata quale Coordinatore e Responsabile per i controlli relativi al RdC, considerato che le stesse vanno effettuate, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dall'accordo di cui è cenno;
- la nota PEC prot. 17724 del 18.09.2019, con la quale l'Ufficio di Piano ha trasmesso la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale gli Enti sono stati invitati a sottoscrivere la convenzione che regola il trattamento dei dati all'interno della piattaforma digitale GePI;
- la nota PEC prot. 17811 del 19.09.2019, con la quale la convenzione de quo, debitamente sottoscritta digitalmente dal Sindaco, è stata trasmessa all'Amministratore di Ambito;

LETTO il comma 9 dell'art. 2 della citata convenzione che testualmente recita: "9. Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID accreditati inserendo le proprie credenziali;

VISTO il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019;

VISTE le Circolari INPS n. 43 del 20.03.2019 e n. 100 del 05.07.2019;

CONSIDERATO, altresì, che i requisiti da verificare devono essere posseduti per l'intera durata di erogazione del beneficio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 05.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area P.I., Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona;

VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia;

DATO ATTO CHE con la firma della presente determinazione il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00:

#### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ritrascritta;

- 1) **RETTIFICARE**, per le motivazioni indicate in premessa, i punti n. 2) e 3) del dispositivo della determina n. 631 del 11.07.2019, relativa al Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in G.U. - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione con modificazioni 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», stabilendo che sono sostituiti dai seguenti:
- 2) **PRENDERE ATTO CHE:**
  - le risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno devono essere comunicate, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, alla piattaforma digitale per il cui tramite sono rese disponibili all'INPS, ad eccezione dei casi di estensioni dei termini previsti agli artt. 2 e 3 del citato accordo;
  - in sede di prima applicazione tali verifiche sono effettuate entro novanta giorni dalla data dell'accordo di cui in premessa, giusto atto n. 560 del 04.07.2019, siglato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ad eccezione dei medesimi casi di estensioni dei termini previsti agli artt. 2 e 3 del citato accordo;

- le verifiche di cui sopra non possono essere effettuate fino a che non sarà completata da parte dell'Amministratore dell'Ambito Territoriale S4 la procedura di accreditamento della dipendente incaricata con la determina n. 631/2019, che le consentirà l'accesso alla piattaforma digitale GePI;
- la procedura di accreditamento è ancora in corso da parte dell'Amministratore di Ambito;
- 3) STABILIRE che il Responsabile di procedimento incaricato dr. Bruna Coralluzzo:
  - nelle more del completamento di tale accreditamento e per l'ottimizzazione dei tempi, provveda ad acquisire l'identità digitale SPID, necessaria per l'accesso alla piattaforma GePI, fermo restando che la stessa potrà operare solo ad avvenuta comunicazione da parte dell'Amministratore di Ambito dell'avvenuto completamento della procedura di accreditamento, così come espressamente comunicato per le vie brevi dal Responsabile dell'Ambito S4;
  - effettuerà, in primis, le verifiche sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno inserendo in piattaforma i dati richiesti e con le modalità indicate negli artt. 2 e 3 dell'Accordo di cui sopra, per tutti i cittadini beneficiari residenti in questo Ente ed eventuali altri cittadini visibili che hanno avuto precedente residenza in questo Comune, relazionando al Responsabile;
  - successivamente, verificherà i suddetti requisiti per gli altri nuovi beneficiari visibili in piattaforma nei giorni 15 e 30/31 di ogni mese, o giorno successivo/anticipato se non lavorativi, per poter effettuare l'inserimento dei dati entro i 30 giorni dalla concessione del beneficio, come disposto dagli artt. 2 e 3 dell'Accordo, con le eventuali estensioni di termini previste nei medesimi articoli, relazionando al Responsabile;
  - al fine di verificare la permanenza dei suddetti requisiti per tutta la durata del beneficio, in analogia con quanto già effettuato per la misura ReI, provvederà a verificare trimestralmente il permanere degli stessi nel modo seguente:

A partire dal mese di Gennaio 2020 verificherà la permanenza dei requisiti di residenza e soggiorno alla data del 1° Gennaio 2020 per tutti coloro che sono visibili nella piattaforma e risultano beneficiari a tale data. Successivamente la medesima verifica verrà effettuata con cadenza trimestrale su tutti i beneficiari che risultano tali in piattaforma alla data del 1° Aprile 2020, 1° Luglio 2020, 1° Ottobre 2020 e così via di seguito.

- qualora durante tutte le suddette attività di controllo vengano riscontrate omissioni/difformità tra quanto risulta dichiarato e presente nella piattaforma e quanto presente in banca dati il responsabile di procedimento istruttorio relazionerà al Responsabile dell'Area ed effettuerà comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e s.m.i. al cittadino la cui istanza presenta omissioni e/o difformità. Decorso il termine previsto dal citato art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. (10 giorni), entro cui presentare osservazioni e/o documentazione integrativa e in mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni non accoglibili presentate dal richiedente, verrà adottata determina dirigenziale di presa d'atto delle verifiche effettuate, con conseguente comunicazione, entro 10 giorni: 1) all'INPS per il tramite della apposita piattaforma; 2) all'Autorità Giudiziaria con contestuale trasmissione della documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica (art. 7, commi 12,13 e14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni con legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", giusto testo coordinato con la legge di conversione, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2019);
- 4) STABILIRE, altresì, che resta valido tutto quanto altro indicato nella propria precedente determina n. 631 del 11.07.2019, esecutiva;
- 5) DI RISERVARSI l'adozione di successivi e separati atti, sia per l'adozione del Piano per le verifiche sostanziali sia, se necessario, per definire in modo più preciso le modalità dei controlli da effettuare.

Il Responsabile Area P.I., Cultura,  
 Servizi Demografici e Servizi alla Persona  
 Carmine RUSSOMANDO

